

598.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2)	9
Missioni valedoli nella seduta del 7 ottobre 1999	3	(Sezione 3 – Articolo 3)	9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 4)	9
Atti di controllo e di indirizzo	4	Disegno di legge n. 5190	10
Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (doc. LVII, n. 4-bis) ..	5	(Sezione 1 – Articolo 1)	10
(Sezione 1 – Risoluzioni)	5	(Sezione 2 – Articolo 2)	10
Disegno di legge S. 3140 (approvato dal Senato) n. 5139	8	(Sezione 3 – Articolo 3)	10
(Sezione 1 – Articolo 1)	8	Disegno di legge S. 3222 (approvato dal Senato) n. 5300	11
(Sezione 2 – Articolo 2)	8	(Sezione 1 – Articolo 1)	11
(Sezione 3 – Articolo 3)	8	(Sezione 2 – Articolo 2)	11
Disegno di legge n. 5189	9	(Sezione 3 – Articolo 3)	11
(Sezione 1 – Articolo 1)	9	Disegno di legge S. 3279 (approvato dal Senato) n. 5303	12
		(Sezione 1 – Articolo 1)	12
		(Sezione 2 – Articolo 2)	12
		(Sezione 3 – Articolo 3)	12

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 3304 (approvato dal Senato) n. 5304	13	(Sezione 2 - Articolo 2)	19
(Sezione 1 - Articolo 1)	13	(Sezione 3 - Articolo 3)	19
(Sezione 2 - Articolo 2)	13	Disegno di legge S. 3728 (approvato dal Senato) n. 5813	20
(Sezione 3 - Articolo 3)	13	(Sezione 1 - Articolo 1)	20
Disegno di legge n. 5364	14	(Sezione 2 - Articolo 2)	20
(Sezione 1 - Articolo 1)	14	(Sezione 3 - Articolo 3)	20
(Sezione 2 - Articolo 2)	14	(Sezione 4 - Articolo 4)	21
(Sezione 3 - Articolo 3)	14	(Sezione 5 - Ordine del giorno)	21
Disegno di legge n. 5365	15	Interpellanze urgenti	22
(Sezione 1 - Articolo 1)	15	(Sezione 1 - Partecipazione di presidenti delle regioni a statuto speciale ad una riunione a Palazzo Chigi per l'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000)	22
(Sezione 2 - Articolo 2)	15	(Sezione 2 - Operazioni relative a fondi riservati del Sisde nel corso del 1987)	23
(Sezione 3 - Articolo 3)	15	(Sezione 3 - Attività di propaganda svolta da un sottosegretario in occasione di consultazioni elettorali)	26
(Sezione 4 - Articolo 4)	15	(Sezione 4 - Posizione giudiziaria del collaboratore di giustizia Siino)	27
Disegno di legge S. 3221 (approvato dal Senato) n. 5446	16	(Sezione 5 - Reati commessi dal collaboratore di giustizia Di Maggio dopo l'avvio del programma di protezione)	29
(Sezione 1 - Articolo 1)	16	(Sezione 6 - Impiego degli obiettori di coscienza presso gli enti convenzionati con il Ministero della difesa)	30
(Sezione 2 - Articolo 2)	16	(Sezione 7 - Salvaguardia dei livelli previdenziali esistenti)	31
(Sezione 3 - Articolo 3)	16	(Sezione 8 - Sgravi contributivi per incentivare assunzioni nel Mezzogiorno)	31
Disegno di legge S. 3429 (approvato dal Senato) n. 5450	17	(Sezione 9 - Mutamento di maggioranza al comune di Brindisi)	32
(Sezione 1 - Articolo 1)	17	(Sezione 10 - Iniziative del Governo per la protezione di minori dalla pornografia infantile su Internet)	33
(Sezione 2 - Articolo 2)	17		
(Sezione 3 - Articolo 3)	17		
(Sezione 4 - Articolo 4)	17		
Disegno di legge S. 3513 (approvato dal Senato) n. 5453	18		
(Sezione 1 - Articolo 1)	18		
(Sezione 2 - Articolo 2)	18		
(Sezione 3 - Articolo 3)	18		
(Sezione 4 - Articolo 4)	18		
Disegno di legge S. 3716 (approvato dal Senato) n. 5812	19		
(Sezione 1 - Articolo 1)	19		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 7 ottobre 1999.**

Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Armando Cossutta, D'Alema, De Franciscis, Detomas, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Morselli, Novelli, Olivieri, Ranieri, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bosco, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Cavaliere, Corleone, Armando Cossutta, D'Alema, Detomas, Diliberto, Dini, Fassino, Francesca Izzo, Jervolino Russo, Martino, Mattarella, Melandri, Morselli, Novelli, Occhetto, Olivieri, Palmizio, Ranieri, Treu, Turco, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI: « Disposizioni in materia di responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori » (6421);

CÈ: « Disposizioni in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori » (6422);

CÈ: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (6423);

BIONDI e NAN: « Modifica all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazione fiscale in favore degli attori professionisti » (6424);

RICCIO: « Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di permessi e licenze per gli amministratori locali » (6425);

ARMANDO VENETO: « Disposizioni in materia di partecipazione dei comuni alle spese per gli uffici giudiziari » (6426);

VOLONTÈ ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (6427).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 6 ottobre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere » (6428).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 ottobre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4056. — « Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari » (*ap-*

provato dalla Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (5205-B).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge costituzionale e di una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di legge costituzionale n. 6283, d'iniziativa del deputato POZZA TASCA, ha assunto il seguente titolo: « Modifica degli articoli 51 e 55 della Costituzione in materia di equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi » (6283).

La proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 60, d'iniziativa del deputato RIZZA, ha assunto il seguente nuovo titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del soldato Emanuele Scieri e sui casi di violenza verificatisi nel corso della leva obbligatoria » (Doc. XXII, n. 60).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6386) *Parere delle Commissioni II e V;*

III Commissione (Esteri):

S. 4015. — « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici — EU-

METSAT — adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 » (*approvato dal Senato*) (6406) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX e X;*

S. 4100. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6407) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII;*

XI Commissione (Lavoro):

FIORI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema pensionistico e sull'utilizzo e la gestione dei fondi della previdenza pubblica e privata » (6338) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (doc. XXII, n. 61) *Parere delle Commissioni II e V.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentanti sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2000-2003 (DOC. LVII, N. 4-BIS)

(Sezione 1 – Risoluzioni)

RISOLUZIONI

La Camera,

vista la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, presentata dal Governo il 30 settembre;

considerato che, in base a detto documento, le previsioni tendenziali di entrata aumentano di circa lo 0,4 per cento rispetto al PIL, e, in particolare, quelle tributarie risultano incrementate per 9.300 miliardi per l'anno 2000, per 9.500 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e per 10.500 miliardi per l'anno 2003;

considerato che il Governo propone la restituzione, mediante diversificati strumenti di riduzione fiscale, soltanto di tali maggiori entrate, in aggiunta ai 1.000 miliardi già previsti dal documento di programmazione economico-finanziaria per il 2000 e ai 2.000 miliardi per gli anni successivi;

considerato inoltre che il Governo non rende immediatamente operative tali restituzioni fiscali, ma le rinvia a successivi provvedimenti, limitandosi ad appostarne parte nel fondo speciale previsto dalla legge finanziaria;

impegna il Governo

a rendere effettivo l'impegno assunto in occasione della originaria risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria di ridurre la pressione fiscale di almeno 0,3 punti percentuali sul PIL rispetto a quella prevista per il 1999. La riduzione dovrà pertanto avvenire al netto delle maggiori entrate previste nella nota di aggiornamento;

a provvedere a dare valore normativo a tale impegno inserendo direttamente nell'articolato della finanziaria le norme di sviluppo dell'economia mediante la diminuzione della pressione fiscale, affinché esse entrino al più presto in vigore, ed evitando di rinviare a successivi provvedimenti futuri ed incerti la loro attuazione.

6-00117. Pisanu, Selva, Follini, Alessandro Rubino, Armani, Peretti, Possa, Bono, Liotta.

La Camera,

esaminata la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003;

preso atto dell'andamento delle entrate, superiore alle previsioni, registrato nel 1999, e dell'aggiornamento del quadro tendenziale della pubblica amministrazione relativamente alle stime delle entrate

per gli anni 2000-2003, sulla base delle ipotesi di un incremento strutturale del gettito pari a circa 0,4 punti percentuali di PIL;

preso atto del conseguente miglioramento dell'avanzo primario a legislazione vigente per il complesso delle pubbliche amministrazioni, quantificato nella nota di aggiornamento in misura pari a 9.300 miliardi nel 2000, 9.500 miliardi nel 2001 e nel 2002, e a 10.500 miliardi nel 2003;

condividendo la decisione del Governo di destinare le maggiori entrate e il maggiore avanzo a legislazione vigente a riduzioni fiscali aggiuntive rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione economico finanziaria; tali riduzioni passano, infatti, da 1.000 miliardi a 10.300 miliardi nel 2000 (+ 9.300 miliardi), da 2.000 miliardi a 10.900 miliardi nel 2001 (+ 8.900 miliardi), da 2.000 miliardi a 11.500 miliardi nel 2002 (+ 9.500 miliardi), da 2.000 miliardi a 12.500 miliardi nel 2003 (+ 10.500 miliardi);

condividendo inoltre la decisione del Governo di destinare una parte (600 miliardi) delle maggiori entrate al finanziamento di programmi di spesa di parte corrente, ritenuti prioritari (all'interno delle risorse destinate a finanziare gli interventi per lo sviluppo, l'importo relativo a tali voci aumenta per il solo 2001 da 2.500 miliardi a 3.100 miliardi), mentre resta confermato l'ammontare di risorse destinato ad interventi di parte capitale (pari a 1.500 miliardi nel 2000, 3.000 miliardi nel 2001 e 5.000 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003);

preso atto che gli obiettivi indicati nella risoluzione in termini di rapporto con il PIL dell'avanzo primario e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione restano immutati (in particolare resta confermato il valore programmatico del rapporto indebitamento/PIL, pari all'1,5 per cento nel 2000, 1 per cento nel 2001, 0,6 per cento nel 2002 e 0,1 per cento nel 2003 e dell'avanzo primario, pari al 5 per cento nel 2000, 5,1 per cento negli anni 2001 e 2002 e 5,2 per cento nel 2003);

preso atto che resta quindi inalterato l'importo della manovra correttiva, pari a 15.000 miliardi in ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a 11.500 miliardi nel 2002 e 2003, e che tuttavia è modificata la sua composizione per gli anni 2000 e 2001, nel senso di attribuire un maggior peso alle entrate extratributarie, che passano da 3.500 miliardi a 4.000 miliardi annui, e uno minore ai tagli alla spesa corrente, che passano da 11.500 miliardi a 11.000 miliardi in ciascun anno del biennio;

condivide

le destinazioni prioritarie delle riduzioni fiscali:

a) la modifica di deduzioni e detrazioni IRPEF in favore delle famiglie meno abbienti e delle situazioni di maggior bisogno;

b) la riduzione delle aliquote;

c) la riduzione della tassazione sulla prima casa anche a favore dei conduttori;

d) interventi in favore dell'edilizia e dei trasferimenti immobiliari;

e) accelerazione degli effetti della *dual income tax*;

conferma

tutti gli impegni definiti nella risoluzione approvata nello scorso mese di luglio, come modificati dalla nota di aggiornamento;

preso atto inoltre che la nota aggiorna il bilancio programmatico di competenza dello Stato per il triennio 2000-2002, determinando, rispetto ai dati contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria, un aumento del saldo netto da finanziare (che passa da 49.500 miliardi a 79.500 miliardi nel 2000 (+ 30.000 miliardi), da 36.500 miliardi a 68.300 miliardi nel 2001 (+ 31.800 miliardi), da 24.000 miliardi a 51.800 miliardi nel 2001 (+ 27.800 miliardi);

preso atto che tale aumento del saldo netto da finanziare deriva dalla diversa classificazione dei finanziamenti agli enti previdenziali, in base alla quale le « anticipazioni di bilancio a copertura del disavanzo » rientrano ora all'interno della voce « trasferimenti », e non come avveniva in precedenza (anche quindi nella versione contenuta nel documento di programmazione economico finanziaria) tra le « regolazioni contabili »;

concordando con il Governo circa l'opportunità di tale diversa classificazione, finalizzata a dare maggiore trasparenza al bilancio;

modifica
la precedente risoluzione

per quanto riguarda la determinazione del limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato che, per il 2000, dovrà essere fissato in 79.500 miliardi di lire, al netto delle

regolazioni contabili e debitorie, per il 2001 e il 2002 in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto di finanziare non superiore a 68.300 miliardi nel 2001 ed a 51.800 miliardi nel 2002;

impegna il Governo

ad inviare al Parlamento una nota di aggiornamento dei saldi di bilancio non appena sarà completata l'opera di revisione, tuttora in corso, della classificazione dei flussi di bilancio, al fine di avvicinare quanto più possibile i criteri di determinazione dell'indebitamento netto del bilancio statale a quelli del conto della pubblica amministrazione.

6-00118. Mussi, Soro, Carazzi, Paissan, Piscitello, Monaco, Lamacchia, Crema, Manzione, Brugger, Pasetto, Fantozzi, Cherchi, Scalia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3140 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 30 LUGLIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5139)

(A.C. 5139 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997.

(A.C. 5139 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5139 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN, FATTO A ALMATY IL 16 SETTEMBRE 1997 (5189)

(A.C. 5189 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

(A.C. 5189 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5189 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5189 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITA-
LIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY, FATTO A
ASSUNZIONE IL 19 MARZO 1997 (5190)**

(A.C. 5190 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare il Trattato di estra-
dizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Paraguay, fatto ad Assun-
zione il 19 marzo 1997.

(A.C. 5190 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 19 del Trat-
tato stesso.

(A.C. 5190 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3222. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 20 MARZO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5300)

(A.C. 5300 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 5300 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 5300 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3279. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA, FATTO A ROMA IL 20 MARZO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5303)

(A.C. 5303 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 5303 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5303 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3304. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO MACEDONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 20 DICEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5304)

(A.C. 5304 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996.

(A.C. 5304 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 5304 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI VIE NAVIGABILI DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, CON ANNESSI, FATTO A GINEVRA IL 19 GENNAIO 1996 (5364)

(A.C. 5364 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.

(A.C. 5364 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5364 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA E IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SANITÀ E DI SCIENZE MEDICHE, FATTO A ROMA IL 2 APRILE 1997 (5365)

(A.C. 5365 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.

(A.C. 5365 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Memorandum stesso.

(A.C. 5365 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5365 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3221. — RATIFICA ED ESECUZIONE, IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE E DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELLA STESSA CONVENZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTI A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5446)

(A.C. 5446 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea, la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale ed il Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.

(A.C. 5446 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 7 del Protocollo.

(A.C. 5446 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3429 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A KIEV IL 3 FEBBRAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5450)

(A.C. 5450 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.

(A.C. 5450 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5450 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5450 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3513. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, CON ALLEGATO E APPENDICE, FATTO A LONDRA IL 5 MAGGIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5453)

(A.C. 5453 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

(A.C. 5453 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5453 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5453 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3716. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA — FAO — SU LA CONFERENZA DIPLOMATICA DEI PLENIPOTENZIARI SULL'ISTITUZIONE DI UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, CON ALLEGATI, FATTO A NEW YORK IL 27 FEBBRAIO 1998 ED A ROMA IL 13 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5812)

(A.C. 5812 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura — FAO — su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998.

(A.C. 5812 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5812 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3728. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA, FATTO A KIEV L'11 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5813)

(A.C. 5813 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.

(A.C. 5813 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5813 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5813 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5813 — sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

l'Accordo in esame rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare

la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra i Paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumenti di politica estera;

in particolare l'articolo 1 dell'Accordo prevede iniziative di diffusione della conoscenza delle rispettive lingue nell'altro Paese contraente;

nella penisola di Crimea esiste una piccola comunità di italiani, ricordo di una presenza di genovesi e veneziani insediati nel Mar Nero;

impegna il Governo

ad adoperarsi in modo che l'Istituto italiano di cultura provveda a predisporre una struttura in Crimea affinché la comunità italiana ivi presente possa soddisfare le proprie necessità di mantenere contatti linguistici e culturali con il paese di origine.

9/5813/1 Rivolta.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Partecipazione di Presidenti delle regioni a statuto speciale ad una riunione a Palazzo Chigi per l'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

il 30 ottobre 1998 ha scritto al Presidente del Consiglio chiedendo un incontro per discutere ed affrontare i complessi problemi dell'area, relativamente alle minoranze etniche, alle specialità geopolitiche, alle gravi questioni infrastrutturali;

l'11 novembre 1998 ha scritto al Presidente del Consiglio sulle problematiche inerenti al Centro servizi finanziari (*Off-Shore* di Trieste), pregandolo di intervenire presso le sedi opportune per tutelare quanto previsto dal diritto interno e riconosciuto legittimo in sede internazionale;

il 17 novembre 1998 ha chiesto al Presidente del Consiglio un incontro urgente per discutere i due protocolli per le aree di Trieste e di Gorizia;

l'8 settembre 1999 ha richiesto al Presidente del Consiglio un'apposita riunione dal momento che il Governo «...*si appresta a definire le linee della legge finanziaria dello Stato per il prossimo anno...*»;

il 23 settembre 1999 ha scritto al Presidente del Consiglio ed al sottosegretario

alla Presidenza del Consiglio onorevole Minniti chiedendo un incontro urgente («... *in considerazione del fatto che i tempi della finanziaria diventano ormai molto ristretti*») per «...*fare il punto su quanto è stato programmato nel corso della Sua visita a Trieste con le autorità cittadine e la Giunta regionale*»;

il 29 settembre 1999 alle ore 8,40 ha ricevuto un fax della Presidenza del Consiglio dei ministri in cui si comunicava che alle 16,30 dello stesso giorno era invitato a partecipare alla riunione per l'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000 che si sarebbe svolto a Palazzo Chigi;

ha risposto alla convocazione sostenendo la impossibilità anche materiale di presenziare alla seduta, come previsto dall'articolo 44 dello Statuto speciale di autonomia, e che, inoltre, non essendo a conoscenza della documentazione relativa alla legge finanziaria, non sarebbe stato in grado di esprimere al momento ogni qualsivoglia valutazione;

le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Sardegna non sono state rappresentate per gli stessi motivi nella medesima riunione —:

se non avverta lo sconcerto provocato da un comportamento procedurale tanto sommario quanto irrituale e ritenga opportuno porre in essere misure che riportino sui binari della correttezza istituzionale e, soprattutto, costituzionale, un atto di così rilevante interesse come il varo della legge finanziaria.

(2-01978)

« Pisanu, Niccolini ».

(5 ottobre 1999)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in data 29 settembre 1999 si è svolto il Consiglio dei Ministri, al fine di esaminare il disegno di legge finanziaria per l'anno 2000;

a detto Consiglio dei Ministri erano stati invitati, opportunamente e doverosamente, i presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome;

l'invito al Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia è stato spedito (via fax) alle ore 8.40 del 29 settembre con l'indicazione che il Consiglio dei Ministri si sarebbe svolto nel corso della medesima giornata a partire dalle ore 16.30;

una tale procedura appare quanto meno originale e comunque scarsamente rispettosa della figura del Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia —:

se ritenga rispettoso dei principi di valore costituzionale contenuti nello statuto del Friuli-Venezia Giulia, che prevedono l'audizione del presidente della giunta regionale nelle questioni nazionali che abbiano rilievo regionale, la procedura di invito seguita;

se una tale metodologia di invito rappresenti una prassi consolidata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

in caso contrario, a chi debba essere attribuita la responsabilità di tale procedura;

quanti presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome abbiano partecipato al Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1999 e quando l'invito sia stato loro recapitato;

se non si ritenga di dare al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e a quanti, tra i suoi colleghi, si

siano trovati nella medesima condizione l'opportunità di esprimere tutte le osservazioni del caso e al contempo di formulare le eventuali proposte emendative, convocando in tempi estremamente brevi un incontro specifico avente in oggetto il disegno di legge finanziaria per l'anno 2000.

(2-01979) « Franz, Aloi, Amoruso, Bocchino, Bono, Buontempo, Butti, Cola, Colucci, Contento, Fei, Foti, Landi di Chiavenna, Landolfi, Manzoni, Marengo, Marino, Mazzocchi, Menia, Napoli, Ozza, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Porcu, Proietti, Rasi, Riccio, Antonio Rizzo, Sospiri, Tatarella, Tosolini, Trantino, Tringali, Zaccheo ».

(5 ottobre 1999)

(Sezione 2 — Operazioni relative a fondi riservati del Sisde nel corso del 1987)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e delle finanze, per sapere — premesso che:

1) il 28 gennaio dell'anno 1987 veniva redatto il verbale di « passaggio di consegne » tra il direttore cedente e il direttore subentrante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), di contestuale « verifica e di consegna della giacenza di cassa » dal primo al secondo, nei seguenti termini testuali: « l'anno 1987, addì 28 gennaio, in occasione di passaggio di consegne tra il direttore cedente, prefetto Vincenzo Parisi, e il direttore subentrante, prefetto Riccardo Malpica, preso atto dell'annesso verbale relativo alla gestione e alla rendicontazione dei fondi riservati già controllato e approvato in data odierna dal signor Ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro, si è proceduto

alla verifica ed alla consegna della giacenza di cassa la cui consistenza è di lire 42.725.972.052, così ripartita:

lire 1.180.568.214, in valuta italiana;

lire 16.720.786, in valuta estera;

lire 13.790.983.052, depositate sul conto corrente n. 45277 presso la Bnl;

lire 2.000.000.000, anticipate alla divisione amministrativa del Sisde per far fronte a urgenti esigenze di organizzazione e funzionamento dell'organismo;

lire 219.700.000 in titoli (quale fondo assegnato agli organi periferici del servizio); [nell'originale manca la parentesi chiusa];

lire 25.518.000.000, da prelevare per l'esercizio finanziario 1987«; [cioè costituito per assegnazione dal bilancio della Presidenza del Consiglio, capitolo 1117];

2) in data 28 gennaio 1987 veniva incassata, presso la Tesoreria centrale di Roma - prima cassa - la somma di otto miliardi di lire portata da un « ordinativo diretto » di pagamento, intestato al ministero dell'interno, Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), portante la data della autorizzazione a porlo in essere (21 gennaio precedente) e firmato dal Ministro dell'interno onorevole Oscar Luigi Scalfaro; beneficiario il direttore del Sisde Vincenzo Parisi. Detta somma proveniva dalla assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio per le « spese riservate » del servizio in detto anno;

3) l'incasso avveniva a mani del funzionario Sisde Oronzo Massa, delegato dal beneficiario Parisi dopo un celere transito dalla ragioneria (con le indicazioni relative SEMAIOI/740/08/0/600), dalla ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti; identificato come segue: 740/080/1117/87/87/502838FE/600TC/1/23gen87/8.000.000.000 /SI/. L'incasso avveniva dunque nello stesso giorno (28 gennaio) nel quale si era proceduto al preventivo controllo della gestione, alla rendicontazione dei fondi riservati e alla relativa approva-

zione del Ministro Scalfaro, giorno nel quale si era altresì proceduto al passaggio delle consegne e al trasferimento dei fondi medesimi tra Parisi, direttore cedente, e Malpica, direttore subentrante;

4) da notare, però, che la giacenza di lire 25.518.000.000 così risultante dal verbale del 28 gennaio costituiva il residuo di una assegnazione iniziale, da parte della Presidenza del Consiglio (« capitolo 1117, Spese riservate »), della maggior somma di lire 33.518.000.000, avvenuta solo pochi giorni prima, secondo la comunicazione del Tesoro 14 gennaio 1987 n. 4000.11/38/Div. VI del relativo decreto di tale ministero n. 100460 del 9 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1987, registro n. 1 Tes, foglio 332;

5) da siffatta assegnazione iniziale (ripetesi: di lire 33.518.000.000) risultava dunque mancante, alla data 28 gennaio, cioè dopo soli 13 giorni, la somma di lire 8.000.000.000. Somma, questa, equivalente appunto a quella incassata, in forza dell'ordine di pagamento diretto a firma Scalfaro, dal signor Massa Oronzo sempre nel medesimo giorno (28 gennaio) del passaggio delle consegne tra lo stesso Parisi e Malpica;

6) il calcolo è semplice: lire 33.518.000.000, assegnazione dalla Presidenza del Consiglio per l'esercizio 1987; meno lire 8.000.000.000, prelevate come sopra su ordine dell'onorevole Scalfaro; uguale lire 25.518.000.000;

7) la firma del Ministro dell'interno Scalfaro sull'ordinativo anzidetto ebbe, secondo la legge, funzione giuridico-contabile di carattere costitutivo e, quindi, portata essenziale ai fini della effettuazione del prelievo degli anzidetti otto miliardi;

8) a parte queste ora dette, sussistono ulteriori circostanze attestanti l'assoluta anomalia sostanziale di questo prelievo, e cioè: la circostanza che il predetto ordine a firma Scalfaro consentì che, nell'arco dello stesso giorno (28 gennaio) nel quale si attuava la già stabilita cessazione dall'Ufficio di direttore del Sisde da parte di

Parisi, questi, tramite Massa, incassasse, sul presupposto di una qualità oramai venuta meno, il relativo importo; la circostanza che, così stando le cose, resta giuridicamente escluso che la somma così acquisita potesse ricevere una destinazione istituzionale nell'interesse del Sisde;

9) essendo purtroppo mancato ai vivi il dottor Parisi, le sole due persone che, allo stato, si trovano sicuramente in grado di illuminare il Governo e il Parlamento sul grave caso sono l'ex Ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro, che sottoscrisse l'ordinativo di pagamento diretto per il prelievo da parte dello stesso Parisi della somma di otto miliardi, e il citato Oronzo Massa che, per delega, la riscosse e quietanzò. Essi sono sicuramente in grado di far conoscere, ciascuno la sua parte, anche la reale natura di tutta la operazione, le sue finalità e conclusione, nonché il nome di colui che impartì a Parisi l'ordine gerarchico di portarla a termine e il nome di colui o coloro che ne hanno beneficiato, essendo, però, da escludere che, tra queste persone finora formalmente non note, potesse esservi lo stesso Parisi, certo appartenente all'*establishment*, ma personalmente e familiarmente per bene;

10) il predetto Massa risponde ai seguenti dati e generalità: Massa Oronzo nato a Catanzaro il 23 ottobre 1933, ufficiale dei carabinieri chiamato al Sisde durante la direzione del prefetto De Francesco, mantenutovi anche durante la direzione del prefetto Parisi come addetto ai servizi riservati, sempre in tale periodo «inquadrate» nei ruoli della polizia di Stato come questore (inquadramento del tutto eccezionale nel sistema) e attualmente in posizione di quiescenza. Il Governo è in grado di sapere esattamente dove e come trovarlo e cosa chiedergli;

11) tali circostanze si aggiungono alle precedenti nella integrazione di un formidabile insieme di ragioni gravemente significative che non sarebbe lecito al Governo ignorare, stante che esse indicano fortemente della esistenza di una situazione di enorme gravità politica e finan-

ziaria, incidente in materie del più alto interesse funzionale e penale —:

con riferimento ai capi da 1 a 10 delle premesse quali siano le valutazioni e gli intendimenti circa il documentato dato di fatto che il Ministro dell'interno Scalfaro sottoscrisse un ordinativo diretto di pagamento di otto miliardi di lire in favore del direttore cedente Parisi, ordinativo che quest'ultimo incassò nello stesso giorno di tale uscita (28 gennaio 1987) attraverso il delegato Oronzo Massa sopra generalizzato, quando si era determinata la assoluta impossibilità giuridica di un utilizzo di detta somma nell'interesse del Sisde, tanto ad opera del cessante Parisi, appunto perché cessante, quanto ad opera del subentrante Malpica, al quale non era stata consegnata;

posto, dunque, che a tale data (28 gennaio 1987) era comunque venuta meno qualsiasi possibilità di impiego istituzionale del suddetto cospicuo importo di denaro, quali siano stati, invece, la destinazione effettiva di esso, i fruitori materiali e quale sia la attuale sua collocazione (vedi *infra sub b*);

quale sia il nominativo dell'autorità che impartì a Parisi l'ordine gerarchico del compimento della operazione illecita di cui si tratta;

quali siano tutti indistintamente i movimenti avutisi nel conto corrente n. 45277, della Banca nazionale del lavoro (sede centrale di Roma, via Bissolati), attraverso il quale il Sisde depositava ed operava su una parte dei propri fondi riservati: iniziando dalla data della istituzione del conto stesso a tutt'oggi, ovvero alla data della eventuale estinzione, avendosi cura di indicare: gli importi, gli ordinatari, i beneficiari diretti, i giratari e gli agenti dell'incasso per ogni singola operazione;

quale sia stato il ruolo avuto nella riferita vicenda dai singoli pubblici operatori (uomini di Governo e funzionari) individuabili o individuati anche sulla base del presente atto, e il profitto finanziario

che gli stessi vi hanno avuto; la identità dei destinatari intermedi e finali di essa non rivestenti pubbliche funzioni.

(2-01964) « Mancuso, Amato, Aprea, Baia-
monte, Becchetti, Bertucci,
Donato Bruno, Cascio, Ce-
saro, Conte, Cuccu, Cuscunà,
De Ghislanzoni Cardoli, De
Luca, Deodato, Di Comite, Di
Luca, D'Ippolito, Divella, Fi-
locamo, Floresta, Fratta Pa-
sini, Frau, Gagliardi, Garra,
Gastaldi, Gissi, Giudice, Giu-
liano, Landolfi, Lavagnini, Lo
Jucco, Lo Porto, Mammola,
Martusciello, Marzano, Ma-
siero, Maticena, Nan, Pa-
lumbo, Paolone, Paroli, Pec-
rella, Possa, Prestigiaco-
mo, Rivolta, Romani, Alessandro
Rubino, Russo, Santori, Scal-
tritti, Simeone, Stagno D'Al-
contres, Stradella, Taborelli,
Vitali, Vito, Anedda, Berselli,
Cola, Fino, Gazzilli, Grama-
zio, Leone, Maiolo, Marinacci,
Marras, Massidda, Misuraca,
Morselli, Napoli, Niccolini,
Porcu, Saponara, Tarditi ».

(28 settembre 1999)

**(Sezione 3 – Attività di propaganda svolta
da un sottosegretario in occasione di con-
sultazioni elettorali)**

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che:

la campagna elettorale della scorsa
primavera per il rinnovo del Parlamento
europeo e, per quanto riguarda la provin-
cia di Bari, per il rinnovo del consiglio
provinciale e del consiglio comunale di
Noci, ha visto un intenso impegno del
sottosegretario all'agricoltura onorevole
Fusillo a favore delle liste dell'Ulivo ed in

particolare dei candidati del Partito popo-
lare italiano. Durante la campagna eletto-
rale risulta agli interpellanti che il sotto-
segretario Fusillo diffondeva massicciamen-
te una sua lettera su carta intestata, in
buste con affrancatura a carico del mini-
stero, fra i numerosi allevatori di Noci, ai
quali assicurava la cancellazione delle te-
mute multe per lo sfioramento delle quote
latte grazie al suo interessamento. Invitava
quindi gli allevatori di Noci e gli elettori
tutti a votare per i candidati del Ppi alle
elezioni europee, provinciali e comunali.
Per la cronaca (e per la storia) si fa notare
che il candidato sindaco del Ppi a Noci è
stato eletto a ballottaggio con uno scarto di
soli 160 voti su una popolazione di oltre 20
mila abitanti fra i quali, si ripete, nume-
rosissimi sono allevatori;

la campagna elettorale del sottosegre-
tario Fusillo fu caratterizzata ad avviso
degli interpellanti altresì da una capillare
presenza in tutte le aziende agricole di
Noci ove si recava con macchina ministe-
riale e relativa scorta di forze dell'ordine a
« magnificare » la sua iniziativa, coronata
da successo, per ottenere la cancellazione
delle multe a carico di tutti gli allevatori
delle Puglie, gli interessi dei quali, nella
lettera di cui sopra venivano incredibil-
mente, con perfetta « logica bossiana »,
contrapposti a quelli degli allevatori del
nord. A distanza di qualche giorno dalle
votazioni, l'Aima inviò invece regolarmente
i bollettini con i versamenti da effettuare
per il pagamento delle multe ai sensi del-
l'articolo 1, comma 1, del decreto legisla-
tivo 1 marzo 1999, n. 43 nonché di un
provvedimento di legge già esistente al mo-
mento delle mirabolanti promesse eletto-
rali di « stampo sudamericano » del sotto-
segretario;

si ritiene opportuno riportare nella
presente interpellanza la letterale, inequi-
vocabile espressione usata dal sottosegre-
tario Fusillo nella lettera agli elettori:
« grazie alla battaglia da me condotta in
prima persona le aziende meridionali, già
deprese ed in difficoltà », il che purtroppo

è vero, « sono state esonerate dal pagamento delle multe »;

con l'arrivo delle multe è, ovviamente, esplosa la protesta degli allevatori di Noci (e delle Puglie) che ad avviso degli interpellanti sono stati trattati in modo ignobile ed offensivo da un rappresentante di Governo che non poteva non sapere di promettere un vantaggio economico (o un diritto a seconda dei punti di vista) impossibile da ottenere e prospettato al solo fine di indurre gli allevatori e gli elettori tutti a votare per i candidati da lui raccomandati —:

se sia a conoscenza dei disinvolti comportamenti propagandistici del sottosegretario Fusillo e soprattutto se ritenga ancora compatibile la sua presenza nella compagine governativa e quali iniziative e provvedimenti intenda adottare nei suoi confronti essendo stati i risultati elettorali chiaramente drogati nelle elezioni comunali di Noci ove gli elettori sono stati indotti ad una scelta con la falsa prospettiva di risultati inesistenti da parte di un uomo di Governo che ha così contribuito a far scemare ulteriormente nei cittadini la fiducia nello strumento del libero voto quale condizione di effettiva democrazia.

(2-01948) « Losurdo, Armani, Benedetti Valentini, Berselli, Bono, Butti, Cardello, Cola, Colucci, Contento, Cuscunà, Delmastro Delle Vedove, Foti, Franz, Galeazzi, Gasparri, Manzoni, Marino, Martinat, Matteoli, Mazzocchi, Menia, Migliori, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Rallo, Riccio, Sospiri, Storace, Tosolini Zaccheo, Zacchera, Aloi, Anedda, Buontempo, Carlesi, Colosimo, Fino, Alberto Giorgetti, Gramazio, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Porcu ».

(21 settembre 1999)

(Sezione 4 – Posizione giudiziaria del collaboratore di giustizia Siino)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per sapere – premesso che:

nel corso della trasmissione « I ragazzi del '99 » è stata trasmessa una lunga e compiacente intervista televisiva, poi ripetuta dal settimanale « Diario » n. 21 anno - IV del 26 maggio 1999, al noto pentito Angelo Siino che, allo stato, dovrebbe trovarsi in regime di protezione in quanto collaborante della procura della Repubblica di Palermo;

le due interviste sono state rilasciate alla medesima coppia di giornalisti, Enrico Deaglio, responsabile della rubrica televisiva « I ragazzi del '99 » in onda su una rete del servizio pubblico radiotelevisivo e del settimanale « Diario » e Gianni Barbacetto, titolare dell'inchiesta sui due organi di informazione;

gli interpellanti si dichiarano convinti che presto il Siino, opportunamente assistito dal suo legale di fiducia, onorevole avvocato Alfredo Galasso, potrà – come del resto ha già fatto davanti agli organi giudiziari competenti – rilasciare dichiarazioni di smentite e liberatorie, al punto di arbitrare la delicata questione che si è aperta tra la procura di Palermo e il Ros dei Carabinieri, e che da quando è assistito da tale difensore Siino ha perduto memoria dei suoi affari e appalti nel comune di Palermo;

il direttore Enrico Deaglio, già noto esponente di Lotta continua, risulta contemporaneamente curatore della rubrica televisiva e direttore del settimanale « Diario », rappresentando ciò una evidente confusione di interessi, con pregiudizio di quelli pubblici;

nello stesso numero del settimanale Deaglio si rende promotore di una sanatoria nei confronti del giornalista Castaldo

— che sarebbe stato sospeso dalla sua attività professionale — a seguito di una vicenda giudiziaria provocata da dichiarazioni dello stesso Siino adesso autosmentita;

è questa, a giudizio degli interpellanti, la grave portata dell'enorme potere ricattatorio che l'illegale gestione della collaborazione del pentito Siino consente al pentito stesso: di volta in volta può accusare e poi assolvere il sostituto procuratore Lo Forte, il capitano Di Donno il giornalista Castaldo e, via via, quanti altri prima accusati dovessero trovare la possibilità di determinare un ripensamento dello stesso Siino;

è necessario che la legalità venga ripristinata nel modo giusto per iniziativa di chi deve esercitare una reale funzione di controllo dei pentiti al servizio della legalità e non al servizio delle passioni politiche del Barbacetto e del più noto Deaglio, oltremodo con i soldi dei contribuenti, al fine di evitare che il Siino possa vessare, ricattare, fare spettacolo utilizzando il servizio pubblico radiotelevisivo, e per di più con l'« incenso » del giornalista che ha condotto l'inchiesta, il già citato Barbacetto, che ha concluso l'articolo pubblicato sul settimanale « Diario », infatti, con la seguente frase: « Chissà chi ha preso il posto di Siino. Chissà se ha il suo stile » —:

se non ritenga che Angelo Siino per la sua attuale qualifica di collaborante non dovrebbe rilasciare interviste pubbliche e semmai limitare le dichiarazioni su fatti realmente conosciuti, in quanto vi abbia partecipato, all'interno dei canali giudiziari, mentre invece sviluppa considerazioni e diffonde memorie personali che sono oggetto di verifiche processuali in corso;

se non ritenga che in tal modo si venga a creare un regime di testimonianza duplicata o sdoppiata, con grave pregiudizio della sua attendibilità, invero assai scarsa, poiché sino a questo momento il suo contributo informativo non ha concorso a chiarire le circostanze, le cause ed i mandanti dei numerosi omicidi che

hanno colpito imprenditori in Sicilia, con i quali il Siino ha avuto rapporti, per la funzione che gli si attribuisce di ministro dei lavori pubblici di Totò Riina e forse sarebbe meglio dire di « esattore » o « ministro delle finanze »;

a quanto ammonti il compenso che il Siino e il suo legale rappresentante hanno percepito, sia dalla Rai spa per la sua apparizione, che da « Diario », anche eventualmente utilizzando accertamenti svolti in materia dalla Guardia di finanza, che dovrebbe essere la forza di polizia alla quale è stata affidata la protezione del Siino;

quale sia la posizione del Siino, innanzitutto sul piano giudiziario, in quali reati sia stato coinvolto e per quali sia stato imputato, se sia mai stato indagato per omicidio;

quale trattamento economico gli sia stato accordato;

quali benefici e vantaggi a lui direttamente o indirettamente siano stati riconosciuti;

se il suo ingente patrimonio in Italia ed all'estero sia sottoposto ad accertamenti e ad eventuali misure di sequestro o confisca oppure rilasciato in disponibilità del Siino;

con riferimento poi all'inchiesta del Barbacetto, se la partecipazione del Siino ad affari criminali per la gestione degli appalti in combutta con il noto Di Maggio sia oggetto di accertamenti giudiziari o meno, essendosi svolta in epoca successiva all'avvio alla collaborazione del noto Siino.

(2-01892) « Tassone, Volontè, Marinacci, Galati, Mazzocchin, Sanza, Di Nardo, Acierno, Armaroli, Gatto, Fino, Anedda, Antonio Rizzo, Lamacchia, Saraca, Gazzilli, Ricciotti, Savarese, Tarditi Marras, Misuraca, Saponara, Maiolo Carlo Pace, Giovanni Pace, Marengo, Ozza, Antonio Pepe, Mitolo,

Colosimo, Massidda, Alberto Giorgetti, Nocera, Buttiglione, Angeloni ».

(16 luglio 1999)

(Sezione 5 – Reati commessi dal collaboratore di giustizia Di Maggio dopo l'avvio del programma di protezione)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

il pentito Balduccio Di Maggio ha confessato di aver commesso un omicidio in Sicilia nel tempo in cui godeva della protezione dello Stato ed era ospitato presso la scuola allievi ufficiali dei Carabinieri di Roma, lasciando intendere, ad avviso dell'interpellante, il coinvolgimento di organi istituzionali nella fuga, nella latitanza, nei delitti;

il fatto è di una gravità eccezionale, riapre il dibattito sull'attendibilità di Di Maggio e sul pentitismo all'italiana e svela l'ennesimo mistero costruito « da professionisti del doppio gioco e del depistaggio », come informa il più importante quotidiano italiano;

Di Maggio ha anche affermato che poteva essere ricercato solo su autorizzazione della procura di Palermo, così arricchendo il quadro della preoccupazione e dello sconcerto —:

se i Ministri interrogati intendano chiarire collusioni e retroscena della vicenda mediante separate e parallele inchieste;

se intendano intervenire per recidere finalmente il rapporto qualche volta perverso tra pentiti e organi istituzionali, rispondendo così alla domanda di autentica giustizia che viene dal Paese.

(2-01981) « Armando Veneto, Soro ».

(5 ottobre 1999)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

a seguito delle dichiarazioni del pentito Di Maggio apparse sulla stampa nazionale in data odierna, con le quali egli afferma di avere ucciso l'allevatore Giuseppe Giovanni Caffrì durante il periodo in cui si trovava sotto protezione dello Stato —:

se premessa del delitto è stata la decisione di servirsi di Di Maggio ai fini di concorrere con le forze dell'ordine alla cattura di latitanti di mafia in Sicilia e quali delle norme della legge vigente consentano alla polizia giudiziaria ed alla magistratura inquirente l'utilizzo di criminali la cui pericolosità è testimoniata da una vita di omicidi ed illegalità;

se indipendentemente da questo illecito ed innaturale utilizzo di un criminale sottoposto a protezione dello Stato, i soggetti destinati a tale ufficio hanno deciso « *motu proprio* » di destinare Di Maggio ai compiti su riportati, o, se tale decisione, sia stata previamente concertata con altri soggetti istituzionali, magistratura compresa;

se il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e la Presidenza del Consiglio siano stati posti a conoscenza della decisione adottata di adibire Di Maggio, lasciato libero, a compiti di cacciatore « di latitanti »;

se e per quale motivo siano state omesse le necessarie misure di collegamento e di controllo per evitare che il « collaborante cacciatore » ponesse in essere, al di là dei compiti informativi, azioni delittuose come quelle culminate nell'omicidio di Giuseppe Caffrì;

quali siano stati, nei particolari, l'evoluzione dei fatti e la involuzione degli stessi sino all'omicidio commesso dal collaborante nell'esercizio di una funzione illecitamente e colpevolmente assegnatagli;

se tale mancanza di controllo non si risolva in una omissione di cui all'articolo

40 capoverso del codice penale, per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo;

quale sia ancora l'opinione del Governo dopo le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia Vigna, che ha finalmente affermato che queste cose non dovranno più ripetersi, di fronte al fatto che ripetibili o meno esse si sono, in realtà, già verificate.

(2-01983) « Pisanu, Biondi ».

(6 ottobre 1999)

(Sezione 6 - Impiego degli obiettori di coscienza presso gli enti convenzionati con il Ministero della difesa)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza », introducendo nell'ordinamento una innovativa e moderna disciplina in materia di servizio alternativo a quello militare, ha posto le condizioni per un aumento del numero di giovani che scelgono di svolgere il servizio militare di leva come obiettori di coscienza;

tale numero risulta in costante crescita, tanto che, nel 1998, sono state presentate oltre 70.000 domande di svolgimento di servizio alternativo, con un aumento di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente, ed è previsto, secondo stime non ancora ufficiali basate sui primi mesi dell'anno, un ulteriore incremento di domande per il 1999;

questa crescita caratterizza soprattutto le regioni meridionali, tanto che nell'anno 1998 si è registrato un significativo incremento, rispetto ai dati del 1997, delle domande di giovani provenienti dal Mezzogiorno (pari a circa il 40 per cento);

a fronte di questi dati, sembra ancora ridotta la disponibilità di impiego presso gli enti convenzionati con il ministero della difesa presso i quali i giovani possono svolgere il loro servizio, per cui risultano attualmente disponibili soltanto 61.000 posti presso tali enti, che sono sufficienti a coprire meno del 90 per cento delle domande presentate nel 1998;

in questo contesto, la disponibilità di posti tende ad essere ulteriormente ridotta nelle aree del Mezzogiorno, laddove sembrerebbe invece importante rispondere con mezzi adeguati alle richieste dei giovani obiettori, anche in relazione alle difficili condizioni dei giovani delle regioni meridionali;

i posti disponibili presso gli enti convenzionati presenti al sud risultano infatti insufficienti rispetto al crescente numero di domande presentate dai giovani delle regioni meridionali che rischiano di vedersi destinati, per lo svolgimento del servizio, in località del settentrione molto distanti dai loro luoghi di provenienza;

va inoltre rilevato che un gran numero di richieste presentate dai giovani del Mezzogiorno vengono stranamente ritardate o ostacolate e che tali ritardi non possono essere motivati soltanto dalla carenza di posti disponibili presso gli enti convenzionati;

nella recentissima seduta della IV Commissione difesa della Camera dei deputati del primo luglio 1999, il Sottosegretario alla difesa, onorevole Rivera, in risposta all'interrogazione n. 5-06427, ha fatto presente che la direzione generale della leva, allo scopo di incrementare le disponibilità di impiego dei giovani obiettori presso gli enti convenzionati, ha posto in essere iniziative volte a sensibilizzare gli stessi enti, affinché si rendano disponibili ad ampliare le convenzioni;

nell'ambito di tali iniziative, la direzione generale della leva ha emanato il 17 giugno 1999 una circolare, diretta a tutti gli enti convenzionati, invitandoli ad incre-

mentare il numero dei posti — con o senza vitto e alloggio — per consentire l'impiego di tutti gli obiettori richiedenti —:

se il Ministro ritenga che l'invito formulato dalla direzione generale per la leva possa essere rapidamente accolto dagli enti convenzionati;

se la citata circolare del 17 giugno 1999 sia l'unica soluzione al momento attuabile e sia sufficiente a garantire un aumento della capacità ricettiva degli enti stessi, idonea a coprire quanto meno tutte le domande presentate per il 1998, e non appaia invece opportuna l'adozione di nuovi provvedimenti urgenti, ulteriori rispetto alla circolare emanata dalla direzione generale per la leva, che rendano immediatamente possibile l'integrale precettazione di tutti gli obiettori richiedenti per l'anno 1999;

se si intenda dare una risposta concreta ai tanti giovani delle regioni meridionali, che si trovano in condizioni di particolare disagio per il fatto di aver presentato domande di obiezione la cui risposta viene spesso ritardata;

se non sia necessario prevedere specifiche iniziative destinate ai giovani del Mezzogiorno che fanno richiesta di obiezione di coscienza, al fine di favorire ed accelerare il loro inserimento nel servizio alternativo a quello militare.

(2-01881) « Soro, Romano Carratelli ». (9 luglio 1999)

(Sezione 7 — Salvaguardia dei livelli previdenziali esistenti)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

da diversi anni non c'è un adeguamento del reddito previdenziale all'infla-

zione reale, e con un'inflazione reale all'1,7 per cento — nonostante ad agosto sia rimasta inalterata — le pensioni hanno perso potere d'acquisto;

nel 1995 è stata emanata la legge n. 335 che disciplina il trattamento di fine rapporto e ad oggi numerose sono state e sono le proposte di modifica al sistema pensionistico —:

quali direttive il Governo intenda impartire in ordine al superamento di allarmismi e preoccupazioni che da più parti si sollevano e se, con eventuali modifiche alla legge n. 335 del 1995, non sia opportuno preservare i diritti di quella fascia di lavoratori per i quali non esiste alternativa ad eventuali tagli salariali.

(2-01913) « Soro, Mario Pepe ».

(10 settembre 1999)

(Sezione 8 — Sgravi contributivi per incentivare assunzioni nel Mezzogiorno)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 448 del 1998 reca norme per lo sgravio contributivo incentivante sulle nuove assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno ricadenti nell'obiettivo 1;

le sedi territoriali dell'Inps non applicano a tutt'oggi tale normativa in forza della circolare n. 63 del 17 marzo 1999 diramata dalla direzione centrale delle entrate contributive;

tale disposizione depotenzia la portata del provvedimento riducendone la durata di effettiva applicazione e trasforma una norma di sicura efficacia, ancorché insufficiente, in un annuncio non seguito dai fatti;

tutto ciò contrasta con l'obiettivo strategico della politica del Governo volta ad incrementare l'occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, ove, secondo le rilevazioni più recenti ed attendibili, l'occupazione cresce in modo insignificante e, comunque, in misura di gran lunga inferiore rispetto alle aree forti del Paese —:

quali determinazioni intenda assumere il Ministro interpellato per acquisire, ove non ne fosse già in possesso, la prescritta autorizzazione comunitaria e rendere finalmente operante una legge votata dal Parlamento;

quali interventi normativi e/o amministrativi intenda attuare al fine di garantire comunque l'effettiva durata triennale del provvedimento evitandone un restringimento temporale legato alla tardiva applicazione;

se non valuti utile, in occasione della prossima legge finanziaria, ampliare la portata delle norme di cui al citato articolo 3 della legge n. 448 del 1998 eliminando e/o riducendo le rigidità e le limitazioni insite nella norma in questione.

(2-01980) « Domenico Izzo, Abaterusso, Abbate, Boccia, Brancati, Camoirano, Carotti, Casinelli, Castellani, Ciani, Cimadoro, Galdelli, Gambale, Giacalone, Giacco, Ladu, Lumia, Malagnino, Mariani, Migliavacca, Molinari, Mussi, Occhionero, Panattoni, Pasetto, Penna, Mario Pepe, Piscitello, Repetto, Romano Carratelli, Paolo Rubino, Sales, Scrivani, Sica, Soro, Stanisci, Targetti, Armando Veneto, Voglino, Volpini ».

(5 ottobre 1999)

(Sezione 9 — Mutamento di maggioranza al comune di Brindisi)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il

Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nell'agosto 1999, nella totale indifferenza dei partiti, della quasi totalità dei mezzi di informazione e delle istituzioni dello Stato, si è consumato a Brindisi l'ennesimo « oltraggio » alle regole democratiche ed all'etica politica;

il sindaco, eletto nel dicembre 1997 col sostegno di una coalizione che si richiamava al centro-destra, ha reso possibile il « ribaltone », unitamente ad alcuni consiglieri comunali del Polo, instaurando una giunta di centro-sinistra;

al di là della considerazione che trattasi del primo caso in Italia di « ribaltone » di un comune capoluogo è tanto più offensivo in quanto collocato in un contesto nel quale si parla di regole e del rispetto della volontà popolare;

l'atto oltre a provocare il legittimo sdegno della popolazione brindisina e la vibrata protesta dei partiti usciti vittoriosi dalla competizione amministrativa, ha fatto registrare, inascoltate, le petizioni di esponenti della cultura, del cattolicesimo e del laicismo della città;

c'è il fondato motivo di ritenere illegittimo il comportamento del sindaco e dei suoi nuovi *partners*, in quanto in evidente spregio della normativa vigente e più significativamente della legge n. 142/1990;

ad avviso degli interpellanti è necessario ritornare alle urne perché siano i brindisini a decidere da chi farsi amministrare —:

se della questione il Governo sia informato e se in tale vicenda possano ravvisarsi casi di violazione di legge tali da comportare un intervento del Governo in base alla normativa vigente.

(2-01962)

« Vito, Vitali ».

(28 settembre 1999)

(Sezione 10 – Iniziative del Governo per la protezione dei minori dalla pornografia infantile su Internet)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, per sapere – premesso che:

con la risoluzione approvata in aula in data 12 marzo 1998 la Camera, primo Parlamento al mondo ad affrontare la questione, ha impegnato il Governo a mettere in atto iniziative urgenti per definire un accordo tra tutti gli Stati del globo per una corretta disciplina dello strumento internet e, conseguentemente, tutelare i soggetti più indifesi e ostacolare in tutti i modi legali l'operatività telematica di individui devianti e senza scrupoli;

ciò nonostante e malgrado l'attivismo di un crescente numero di associazioni e cittadini, teso ad invocare azioni efficaci a tutela dei diritti dell'infanzia, persistono e aumentano i siti pedofili su internet che contengono ogni tipo di materiale di pornografia infantile;

recentemente è stato scoperto un ennesimo sito internet di pedofilia contenente un catalogo che espone video a luci rosse a 75 dollari l'uno, dove i protagonisti sono bambini di età compresa fra cinque e dieci anni;

secondo l'associazione « Telefono arcobaleno » di don Fortunato di Noto, uno dei citati video pornografici è stato girato in Sicilia e potrebbe aver utilizzato bambini siciliani;

a oltre un anno e mezzo dall'approvazione della mozione citata, ben altro avrebbe potuto essere il quadro di riferimento normativo internazionale se il Governo avesse attivato le azioni per le quali la Camera lo aveva impegnato, così come peraltro è avvenuto in materia di commercio su internet;

la difesa dei diritti e della dignità dei minori è molto più importante delle pur fondamentali regole di tutela dei consumatori che acquistano attraverso il potente strumento multimediale;

inizia il 29 settembre 1999 a Vienna la Conferenza internazionale per la lotta alla pornografia infantile su internet, che si dovrebbe concludere con l'emanazione di « raccomandazioni » ai Governi finalizzate alla protezione dei minori da questo illegale ed immorale fenomeno;

secondo notizie di stampa, sarà presente alla Conferenza una delegazione del nostro ministero dell'interno;

si è svolta, dal 9 all'11 settembre 1999, a Monaco, l'*Internet Content Summit*, in collaborazione con l'Unione europea, tra i cui temi di dibattito figurava la protezione dei soggetti più indifesi dai contenuti internet « cattivi »;

la Commissione giustizia e affari interni dell'Unione europea aveva lanciato qualche mese fa il programma, poi illustrato a Monaco, *Action plan on promoting safer use of the Internet* –:

quali iniziative abbiano finora assunto in attuazione agli impegni solennemente sanciti con la risoluzione Bono n. 6-00034 del 12 marzo 1998, in ordine all'obiettivo di definire una normativa internazionale idonea a consentire l'intervento di polizia telematica in ogni parte del mondo in caso di uso illegale dello strumento internet, con possibilità di immediato oscuramento dei siti utilizzati soprattutto in funzione pedofila;

quali iniziative intendano assumere con la massima urgenza per recuperare il tempo perduto e promuovere una incisiva iniziativa per la protezione dei minori dalla pornografia infantile su internet;

quali siano stati i contributi del Governo italiano espressi alla Conferenza di Monaco;

se intendano riferire nelle sedi parlamentari sull'esito della Conferenza che inizia il 29 settembre 1999 a Vienna.

(2-01972) « Bono, Alemanno, Ascierio, Berselli, Cardiello, Nuccio Carrara, Cuscunà, Fei, Fini, Fragalà, Gissi, Landi di Chiavenna, Landolfi, Lo Porto, Lo Presti, Malgieri, Martini, Messa, Napoli, Neri, Pampo, Paolone, Pezzoli, Polizzi,

Proietti, Rasi, Simeone, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Urso, Aloï, Armani, Benedetti Valentini, Cola, Fino, Franz, Gasparri, Alberto Giorgetti, Manzoni, Mazzocchi, Mitolo, Mussolini, Ozza, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rallo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Zaccchera ».

(30 settembre 1999)